Gare d'appalto: Precisazioni sui requisiti morali

Con sentenza n. 1555 del 22 marzo 2010, il Tar Piemonte ha fissato dei paletti in ordine all'obbligo di dichiarazione dei requisiti morali, alla loro valutazione circa la gravità del relativo reato, nonché in merito alle giustificazioni delle offerte.

Nel caso di specie, venivano sottoposte al Collegio le doglianze di una società esclusa da una gara ad evidenza pubblica, per non aver reso le dichiarazioni di moralità di un amministratore delegato, responsabile del servizio di prevenzione e protezione ex D.Lgs. 626/1994, avente, quindi, deleghe limitate al settore della sicurezza sui cantieri. I giudici piemontesi rilevavano che la *voluntas legis* sottesa al disposto di cui all'art. 38, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 rinviene nell'esigenza di garantire l'Amministrazione, attraverso la dichiarazione impegnativa dell'insussistenza di condanne penali, ancorché a pena patteggiata ma non estinte, che sono immuni da pregiudizi penali tutti gli amministratori della società che possano entrare in contatto con la stazione appaltante in virtù dei loro poteri di firma e di rappresentanza effettiva dell'appaltatore. Pertanto, **non è richiesta la produzione di** siffatte dichiarazioni – *rectius* **dichiarazioni di moralità – nei riguardi di quegli amministratori che in forza delle pattuizioni sociali non siano titolati a stipulare contratti per conto dell'impresa e a rappresentarla all'esterno nei rapporti sociali**.

Nello stesso giudizio il Collegio si pronunciava anche in ordine alla esclusione dalla gara della società il cui amministratore, reo di aver violato norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, aveva subìto, nei quattro anni precedenti, un decreto penale di condanna al pagamento di euro 1000. In proposito, i giudici piemontesi, mutuando i principi della giurisprudenza amministrativa, avevano stabilito che **la valutazione di gravità o meno di un reato e la sua incisione sulla moralità professionale dell'appaltatore mettono capo all'espressione di un giudizio discrezionale che attiene unicamente alla stazione appaltante**, stabilendo, altresì, che

qualora l'amministrazione ritenesse il precedente penale dichiarato dal concorrente, non incisivo della sua moralità professionale, non è tenuta ad esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto suo convincimento, potendo la motivazione di non gravità del reato risultare anche implicita o per *facta concludentia*.

Sotto altro profilo, il Tar Piemonte prendeva in esame la questione concernente le giustificazioni a corredo dell'offerta, censurando la decisione presa dalla stazione appaltante di escludere la concorrente per "omessa documentazione, prescritta, a pena di esclusione dal, disciplinare di gara". Infatti, come è noto, sono illegittime, per giurisprudenza ormai costante, le prescrizioni di *lex specialis* di gara che impongono, a pena di esclusione, di corredare le offerte delle c.d. giustificazioni preventive. In ogni caso, il Collegio ribadiva che a fronte di un 'offerta anomala che sia corredata delle giustificazioni preventive, l'Amministrazione deve procedere ai sensi dell'art. 88, ossia convocare l'offerente e consentirgli di presentare elementi integrativi di giudizio ed ulteriori giustificazioni, ciò anche, e soprattutto, in ottemperanza dell'art. 87, comma 1 del Codice dei Contratti, secondo cui "all'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio".

Ufficio Consulenza